



00199 ROMA
Via San Crescenziano, 25
Tel. 06/865081
Fax 06/86508535
www.uilfpl.it
e-mail: info@uilfpl.it

Roma, 3 novembre 2022

SEGRETERIA NAZIONALE

Prot. n° 343/22/DDG/ac

Servizio: sindacale

Ai Segretari Regionali UIL FPL

Ai Segretari Territoriali UIL FPL

LORO SEDI

Oggetto: CCNL Sanità e Funzioni Locali_tassazione arretrati

Care/i amiche/ci e compagne/i,
come è noto, anche alla luce della continua comunicazione di aggiornamento che stiamo operando circa l'evoluzione dei passaggi verso la stipula definitiva dei CCNL Sanità e Funzioni Locali, entrambi i CCNL sono in dirittura di arrivo.

Più precisamente, il CCNL Sanità 2019-2021 ha già superato il vaglio della Corte dei Conti e oggi, 2 novembre, si è proceduto alla stipula definitiva.

Il CCNL Funzioni Locali è tutt'oggi all'attenzione della Corte dei Conti che, rispettando la tempistica di fonte normativa, potrebbe rilasciare il suo parere favorevole entro il prossimo 11 novembre, ipotizzando quindi una presunta stipula definitiva per la metà del mese di novembre.

Facendo salvi i rinvii contenuti all'interno dei due CCNL circa la decorrenza di applicazione di alcuni specifici istituti contrattuali, la parte economica riferita agli aumenti contrattuali è da subito esigibile e sono applicati dalle amministrazioni entro 30 giorni dalla data di stipula definitiva.

Sulla parte economica tabellare si pone il problema legato al peso fiscale degli arretrati sulle retribuzioni e, ricordando che il periodo coinvolto è 2019-2021, si pone da più parti la problematica legata al peso fiscale che detti arretrati potrebbero avere sulle singole posizioni dei dipendenti.

A tal fine ricordiamo che le vigenti disposizioni in materia dettano in modo inequivocabile le regole da cui dipendono queste specifiche situazioni.

Infatti, l'articolo 51 del Tuir, comma 1, primo periodo, stabilisce che «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro», secondo il cd. principio di cassa.

Però, l'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata «gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti»”.

Di fatto, la tassazione separata, in queste specifiche situazioni, fra cui i Contratti Collettivi di Lavoro, è utile alla diminuzione del peso fiscale che sarebbe invece prodotto se tutte le somme fossero assoggettate a tassazione ordinaria.

Per cui, dopo la sottoscrizione definitiva dei CCNL, nel caso di immediata esigibilità presso le singole aziende sia di adeguamento degli stipendi con la prima mensilità utile, sia di pagamento degli arretrati 2019-2021 e del corrente anno 2022, le somme riferite agli anni 2019-2020-2021 dovranno essere assoggettate a tassazione separata, mentre gli arretrati riferiti all'anno 2022 ed il conseguente adeguamento a regime dello stipendio concorreranno alla normale formazione del reddito imponibile in corso d'anno e assoggettati a tassazione ordinaria.

Illustrato il quadro generale e la specifica ipotesi di pagamento di tutto il dovuto nel corso del 2022, vi è necessità anche di valutare la possibilità che queste somme possano essere realmente pagate nel corso di questi ultimi due mesi del 2022.

La possibilità è determinata dal fatto che l'elaborazione della mensilità di novembre potrebbe già risultare chiusa alla data di esigibilità del CCNL e che l'elaborazione della mensilità di Dicembre potrebbe risultare troppo laboriosa in virtù del fatto che è normalmente liquidata entro i primi 15 gg di dicembre e contiene sia la retribuzione di dicembre che la 13^a mensilità.

Per queste motivazioni, anche per andare incontro alle esigenze dei lavoratori e al potere di acquisto delle retribuzioni in questo particolare momento, riteniamo che potrebbe rappresentare una ipotesi di liquidazione, subito dopo la sottoscrizione definitiva dei CCNL 2019-2021, la richiesta alle singole amministrazioni dell'adeguamento della retribuzione da quella mensilità e la programmazione della liquidazione di tutti gli arretrati, ivi inclusi quelli maturati da gennaio 2022, per il prossimo mese di gennaio.

È altrettanto ovvio, che vi invitiamo a fare questo tipo di valutazione in ogni singolo ente, affinché si concordi una linea condivisa con le lavoratrici e i lavoratori, in quanto, come si evince dall'illustrazione fatta, le possibilità possono essere diverse.

Confermando la nostra disponibilità a chiarimenti o maggiori informazioni sul tema specifico, vi inviamo fraterni saluti.

Il Segretario Generale
f.to Michelangelo Librandi